Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema Informativo 2014 06312/016
Area Commercio e Attività Produttive
GC
4

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

2 dicembre 2014

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono presenti, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori:

Maurizio BRACCIALARGHE	Domenico MANGONE
Ilda CURTI	Gianguido PASSONI
Stefano GALLO	Giuliana TEDESCO

Assenti per giustificati motivi, gli Assessori Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO.

Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' DI VENDITA ALL'INTERNO DI CHIOSCHI NON IN ESERCIZIO COLLOCATI SU AREA PUBBLICA O SOGGETTA AD USO PUBBLICO.

Proposta dell'Assessore Mangone.

Sul territorio cittadino sono presenti diversi chioschi realizzati, previa concessione amministrativa rilasciata dai competenti Servizi, su area pubblica o su suolo soggetto ad uso pubblico, e destinati all'attività di vendita al dettaglio.

Nel corso degli anni la fonte normativa che disciplina l'attività di vendita in tali strutture ha subito importanti modifiche. Invero, la previgente normativa assoggettava tali attività alla disciplina del commercio in sede fissa, mentre, in seguito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l'esercizio di tale attività è stata assoggettata al regime giuridico dell'attività di vendita su area pubblica, disciplinata dall'art. 27 e seguenti dello stesso Decreto Legislativo.

Tali strutture, in base alla vigente normativa, sono riconducibili a dei posteggi fuori area mercatale, e pertanto devono essere assoggettate alla disciplina normativa dell'attività di vendita su area pubblica.

La possibilità di utilizzare tali strutture per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio deve essere giuridicamente ricondotta alla disciplina di vendita su area pubblica, e tanto in considerazione del fatto che tali chioschi insistono su un suolo pubblico o su un'area soggetta ad uso pubblico, come ad esempio i portici della Città.

La vigente normativa dispone che per l'assegnazione di spazi pubblici sia necessario effettuare un bando, ma nel caso di specie i concessionari sono già titolari di titoli amministrativi idonei a occupare il suolo pubblico o l'area soggetta ad uso pubblico. Conseguentemente, agli stessi può essere rilasciata un'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di vendita di cui all'art. 28 lettera a) del Decreto Legislativo n. 114/98, alle medesime condizioni cui è stata rilasciata alle attività individuate con la deliberazione (mecc. 2009 06358/016) del 16 novembre 2009.

Non appare invece riconducibile a tale fattispecie l'uso delle vetrine espositive ubicate sulle colonne dei portici della Città; invero, tali strutture non sono munite di concessione di suolo pubblico per l'attività di vendita, e sono strutturalmente funzionali alla sola attività di esposizione di prodotti o a fini pubblicitari o informativi. La possibilità di poter utilizzare dette vetrine come negozi per la vendita al dettaglio non appare giuridicamente configurabile in quanto, in base alla vigente normativa, i locali nei quali si intende effettuare attività di vendita devono avere destinazione d'uso commerciale e rispettare le prescrizioni del Regolamento Edilizio vigente, le prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici approvati e adottati, nonché le prescrizioni vigenti in materia di agibilità.

La possibilità di utilizzare gli spazi ricavati sui pilastri dei portici come strutture per la vendita al dettaglio è giuridicamente venuta meno in seguito all'applicazione della riforma del commercio avvenuta con il Decreto Legislativo n. 114/98; invero, la previgente normativa, costituita dal Piano di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva in sede fissa, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2019 (mecc. 2009 010147/016), esecutiva dal

23 novembre 1990, ammetteva la possibilità di esercitare la vendita al dettaglio in chioschi, interpilastri, riconducendo la stessa ad attività di commercio in sede fissa.

La richiamata impostazione normativa del Piano di Sviluppo e di adeguamento della rete distributiva in sede fissa era peraltro conforme alle previgenti disposizioni, e nello specifico alla Legge n. 426/71, ai sensi della quale il commercio in sede fissa si differenziava dal commercio ambulante in base all'amovibilità o meno delle strutture di vendita, così come successivamente stabilito dall'art. 1, della Legge n. 398/76, che definiva il commercio ambulante l'attività di vendita esercitata su spazi o aree pubbliche, purché non fossero utilizzati impianti fissati permanentemente al suolo.

In riferimento ad alcuni chioschi, risultano presentate domande per il rilascio di autorizzazioni commerciali per la vendita al dettaglio. I permessi di costruire relativi alle strutture nelle quali i richiedenti intendono esercitare l'attività non risultano revocati, e gli interessati corrispondono regolarmente le imposte dovute. La natura del suolo su cui dette strutture insistono determina anche la normativa da applicare per esaminare tali richieste, ovvero la disciplina del commercio su area pubblica.

Nel caso di specie, i richiedenti sono già concessionari di un titolo amministrativo per l'occupazione di suolo pubblico a fini di commercio, in corso di validità, e tali forme di concessioni, funzionali all'attività di vendita, sono state prorogate ex lege fino al 4 luglio 2017.

Conseguentemente, appare conforme alla vigente normativa la possibilità di poter rilasciare le autorizzazioni per la vendita su area pubblica in riferimento a tali strutture purché, per le strutture medesime, risultino regolarmente pagati i canoni di concessione per l'occupazione del suolo pubblico nonché altri eventuali oneri, e le attività precedentemente esistenti risultino essere state attive per almeno un anno nel quinquennio precedente la data di approvazione del presente provvedimento. In ogni caso le autorizzazioni rilasciate avranno validità fino al 4 luglio 2017, come previsto dalla Conferenza unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012 in merito ai criteri da applicare per le procedure di assegnazione dei posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del D. Lgs. 59/2010.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

per le ragioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

1) in riferimento alle strutture munite di permesso di costruire in precario per l'attività di vendita al dettaglio, non revocato, e nelle quali sia stata effettivamente svolta l'attività di vendita per almeno un anno nell'ultimo quinquennio decorrente dalla data di approvazione del presente provvedimento, a richiesta dei soggetti interessati, potrà essere rilasciata l'autorizzazione per la vendita di prodotti esclusivamente non alimentari;
2) le autorizzazioni rilasciate avranno validità temporale fino al 4 luglio 2017;
3) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come risulta dal documento allegato 2 alla Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 (**all. 1);**
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore al Commercio, Lavoro,
Attività Produttive,
Formazione Professionale, Economato,
Contratti e Appalti
Domenico Mangone

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente
Servizio Attività Economiche
e di Servizio, Sportello Unico
per le Attività Produttive,
Pianificazione Commerciale
Ernesto Pizzichetta

Il Dirigente
Servizio Mercati
Roberto Gandiglio

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
Il Dirigente Delegato
Alessandra Gaidano

Verbale n. 54 firmato in originale:

IL SINDACO
Piero Franco Rodolfo Fassino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 9 dicembre 2014 al 23 dicembre 2014;

2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 19 dicembre 2014.